

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BAUSI, ROSI, AVELLONE, GUSSO, BEORCHIA e DAMAGIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 1979

Elevazione della competenza degli intendenti di finanza. Modifica dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72

ONOREVOLI SENATORI. — Con le leggi numero 150 dell'11 marzo 1953 e n. 343 del 18 giugno 1954 il Governo veniva delegato a stabilire legislativamente l'attribuzione di funzioni statali di interesse esclusivamente locale alle province, ai comuni e ad altri enti locali per l'attuazione del decentramento amministrativo.

Il decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, in attuazione di tale delega, ha regolamentato, in modo particolare, il decentramento dei servizi del Ministero delle finanze.

Con l'articolo 5 di detto decreto del Presidente della Repubblica all'intendente di finanza veniva deferita la competenza a provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione, senza preventiva autorizzazione, sino al limite di somma di lire 300.000.

L'incalzare della svalutazione ha reso necessaria la revisione dei vari parametri monetari, con varie leggi successive che hanno elevato anche le competenze regolate in forza delle stesse leggi di delega sopra richiamate.

L'importo di cui all'articolo 5 è viceversa rimasto invariato.

La limitazione dell'autonomia degli intendenti al massimale di lire 300.000 significa, di fatto, esclusione di ogni competenza diretta, con la conseguenza dell'appesantimento di tempi e di lavoro e con i notori inconvenienti di autorizzazioni che, spesso dopo molto tempo, sopravvengono rispetto a prezzi già frattanto aumentati.

Ciò rappresenta non solo una concreta e talvolta grave difficoltà di funzionamento del già affaticato meccanismo dello Stato (con tutte le conseguenze negative, anche politiche, che ciò comporta), ma anche una contraddizione con quel decentramento funzionale che deve esistere in un paese moderno. L'articolo unico che si propone è volto pertanto ad elevare il limite massimo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 72 del 1955; tenendo conto di quanto sia mutato, da allora, il valore monetario e delle altre considerazioni di cui sopra, il disegno di legge prevede l'aumento a lire 20.000.000 (venti milioni).

**DISEGNO DI LEGGE**  
—*Articolo unico.*

L'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 4 febbraio 1955, n. 72, è sostituito dal seguente:

« All'intendente di finanza è deferita la competenza a provvedere ai lavori di ordinaria manutenzione, senza preventiva autorizzazione, sino al limite di somma di lire 20.000.000 ».